Causa Andrea Ciotta c. *Italia – Prima Sezione, 4 giugno 2026 (ricorso n. 368/21)*

Detenzione di soggetto affetto da grave malattia mentale - Incompatibilità con il regime carcerario accertata dal giudice – Mancato trasferimento in REMS per carenza di posti - Violazione dell'art. 3 CEDU in tema di trattamenti inumani e degradanti - Sussiste.

Detenzione di soggetto affetto da grave malattia mentale - Incompatibilità con il regime carcerario accertata dal giudice – Mancato trasferimento in REMS per carenza di posti - Violazione dell'art. 5, comma 1, CEDU in tema di legalità della privazione della libertà personale - Sussiste.

Detenzione di soggetto affetto da grave malattia mentale pur dopo l'accertamento giudiziale dell'incompatibilità dello stato di salute - Mancata esecuzione del trasferimento in REMS per carenza di posti - Violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU in tema di effettività della tutela giurisdizionale - Sussiste.

Detenzione di soggetto affetto da grave malattia mentale pur dopo l'accertamento giudiziale dell'incompatibilità dello stato di salute - Mancata riparazione della detenzione illegittima - Violazione dell'art. 5, comma 5, CEDU - Sussiste.

Detenzione di soggetto affetto da grave malattia mentale, pur dopo l'ordine di farla cessare da parte della Corte EDU, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte EDU - Violazione dell'art. 34 CEDU - Sussiste.

Viola l'art. 3 CEDU la detenzione di un soggetto affetto da grave malattia mentale, che sia accertata durante il processo penale, per il periodo successivo a tale accertamento, in virtù del quale era stato ordinato il trasferimento presso una REMS.

Viola l'art. 5, comma 1, CEDU la detenzione di un soggetto affetto da grave malattia mentale, che sia accertata durante il processo penale, per il periodo successivo a tale accertamento, in virtù del quale era stato ordinato il trasferimento presso una REMS.

Viola l'art. 6, comma 1, CEDU la mancata esecuzione dell'ordine di trasferimento presso una REMS di un detenuto affetto da grave malattia mentale.

Viola l'art. 5, comma 5, CEDU la mancata riparazione per l'ingiusta detenzione dovuta all'inesecuzione dell'ordine di trasferimento presso una REMS di un soggetto affetto da grave malattia mentale.

Viola l'art. 34 CEDU la mancata attuazione dell'ordine emanato in sede cautelare ai sensi dell'art. 39 Reg. Corte EDU di far cessare la detenzione di un soggetto affetto da grave malattia mentale.

Fatto. Accusato di *stalking* e destinatario dapprima di un ordine di non avvicinamento alla sua ex-compagna nel 2020, il ricorrente Andrea Ciotta fu, dapprima, recluso agli arresti domiciliari per la violazione dell'ordine e poi, data la fuga da casa e il suo appostamento sotto il domicilio di lei, fu messo in custodia cautelare in carcere (v. 5-8 della sentenza). Il medico del carcere romano di *Regina Coeli* gli diagnosticò immediatamente un serio disturbo psichico e propose una cura farmacologica, cui però il Ciotta si rifiutò reiteratamente di sottoporsi. Sicché gli fu ordinato un trattamento sanitario obbligatorio e – tra il 16 e il 20 maggio 2020 – egli fu ospedalizzato e sottoposto alla terapia. Nel frattempo, il tribunale di Roma aveva ordinato la perizia psichiatrica per conoscere se al momento del fatto-reato di *stalking* egli fosse capace d'intendere e di volere. Il perito d'ufficio stabilì per la negativa.

Il 10 luglio 2020, il pubblico ministero chiese, quindi, che la custodia cautelare in carcere fosse sostituita dalla reclusione presso una REMS e il tribunale accolse la richiesta. Indi, il 30 luglio 2020, il medesimo tribunale assolse Ciotta per mancanza d'imputabilità. Epperò, il Dipartimento dell'esecuzione esterna del Ministero della giustizia comunicò che non v'erano posti disponibili nelle REMS, motivo per cui egli rimase in carcere. Nel frattempo, in ragione dell'emergenza pandemica, ogni attività di cura e recupero dei detenuti restò sospesa.

Il ricorrente – quindi – fece ricorso alla Corte EDU *ex* art. 39 del relativo Regolamento per ottenere un provvedimento d'urgenza, che la Corte emanò, ordinando l'immediata cessazione della detenzione (v. n. 31). Solo nel marzo 2021, infine, il Ciotta fu trasferito nella comunità *Insieme* di Santi Cosma e Damiano (LT), data la persistente indisponibilità di posti presso le REMS.

Relativamente al periodo trascorso in carcere, il Ciotta insistette nel ricorso alla Corte EDU, per violazione degli artt. 3, 5 e 6 della Convenzione (in tema di trattamento inumani e degradanti, di libertà personale e di mancata esecuzione di provvedimenti giudiziali).

Diritto. La Rappresentanza italiana aveva – anzitutto – riconosciuto le violazioni e offerto una composizione amichevole mediante indennizzo, richiedendo conseguentemente la cancellazione della causa dal ruolo. Ma Ciotta non aveva accettato: pertanto (conformemente ai precedenti Tahsin Acar *c.* Turchia del 2003 e Jeronivičs *c.* Lituania del 2016), considerata la gravità delle violazioni lamentate, la Corte denega la cancellazione.

Sul merito, la Prima sezione (in composizione plenaria) osserva che fin dall'inizio della detenzione Ciotta era stato oggetto di una corretta diagnosi di grave disturbo psichico che escludeva la compatibilità con la sua permanenza in carcere. A prescindere dalla responsabilità soggettiva delle autorità competenti, la Corte rimarca che – per mancanza di posto in una REMS – egli era rimasto in carcere e, dunque, privo delle cure psichiatriche che sarebbero state necessarie. Sotto il profilo oggettivo, pertanto, la Prima sezione all'unanimità deve constatare la violazione dell'art. 3 CEDU (come, per esempio, nel precedente Niort *c.* Italia del 2025[1]).

Quanto all'art. 5, comma 1, CEDU – vale a dire la privazione della libertà personale solo nei casi previsti dalla legge – la Prima sezione non constata violazioni per la prima parte della detenzione ma – successivamente alla richiesta, accolta, del PM di sostituire la misura custodiale con l'accoglienza presso una RMES – ritiene la detenzione priva di base legale e accerta la violazione (fino all'inizio della residenza presso la struttura di Santi Cosma e Damiano).

Circa poi gli artt. 5, comma 5 (riparazione per l'ingiusta detenzione) e 6, comma 1 (inesecuzione di provvedimenti giudiziali), la Corte EDU ravvisa la violazione di entrambi, perché all'accoglimento dell'istanza del PM di trasferire Ciotta in una REMS non è seguita alcuna iniziativa pratica delle competenti autorità e, data l'illegittimità della detenzione, egli non è stato risarcito in modo alcuno. Da questo punto di vista, la Prima sezione riscontra anche una violazione dell'art. 34 CEDU perché l'ordine urgente *ex* art. 39 del Regolamento della Corte non è stato eseguito (v. nn. 166-173).

Infine, la Corte svolge ampie considerazioni in ordine all'art. 46 CEDU, che impone agli Stati sottoscrittori di dare esecuzione alle sentenze della Corte stessa. In questo senso, la sentenza ravvisa difficoltà strutturali del sistema italiano, rispetto ai rapporti tra devianza penale e disagio mentale. Essa raccomanda, quindi, il raccordo sempre omogeneo e stretto tra le viarie autorità competenti e la costruzione di un adeguato numero di REMS.

[1] V. il *Quaderno* n. 22 (2025), pag. 88.

In conclusione, la Prima sezione accorda al ricorrente 30 mila euro per danni morali e 15 mila euro per le spese. La sentenza è divenuta definitiva il 4 settembre 2026.